

**TABELLA COMPARATIVA
ASSEGNO VITALIZIO**

REGIONE	Indennità Base per il calcolo dell'Assegno Vitalizio (% sull'Indennità Parlamentare)	Percentuale dell'Assegno sull'Indennità Base																Età per il diritto all'Assegno	Contributi Obbligatori % su	Anticipazione dell'età per il diritto all'Assegno	Reversibilità
		Anni di Anzianità Contributiva																			
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
ABRUZZO	85%	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	63	63	63	63	65	24% su indennità di carica al netto delle trattenute per ind. di fine mandato e fiscali	da 65 a 60 anni. La misura dell'assegno è ridotta a seconda dell'età di anticipazione e del coefficiente di riduzione.	Onerosa
BASILICATA	67,50%	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84					65	23% su indennità di carica lorda	da 65 a 60 anni (per Consigliere eletto nella VIII legislatura) la misura dell'ass. è ridotta sulla base di un coefficiente variabile in funzione degli anni di anticip. Per Consigliere eletto dalla IV alla VI legislatura: da 60 a 55 anni di età; per Consigliere eletto dalla I alla III anni 55 senza riduzione.	Onerosa
CALABRIA	80%	40	45	50	55	60	65	68	71	74	77	80						60	21%	da 60 a 55 - la misura dell'assegno è ridotta proporzionalmente agli anni di mandato effettuati: 5 anni di mandato riduzione del 5%; 10 anni di mandato riduzione del 3%; 15 anni di mandato riduzione del 1% ; oltre 15 anni di mandato nessuna riduzione.	Onerosa
CAMPANIA	80%	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	63	63	63	63	63	60	22% su indennità di carica lorda	da 60 a 55 anni. La misura dell'assegno vitalizio è ridotta sulla base di un coefficiente variabile in funzione degli anni di anticipazione. Dalla VII Legislatura NO anticipazione	Non onerosa	
EMILIA ROMAGNA	65%	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50					60	25% su indennità di carica al netto delle ritenute IRPEF e delle ADD.REG.LI e COMUNALI	NO	Onerosa	

**TABELLA COMPARATIVA
ASSEGNO VITALIZIO**

REGIONE	Indennità Base per il calcolo dell'Assegno Vitalizio (% sull'Indennità Parlamentare)	Percentuale dell'Assegno sull'Indennità Base																Età per il diritto all'Assegno	Contributi Obbligatori % su	Anticipazione dell'età per il diritto all'Assegno	Reversibilità
		Anni di Anzianità Contributiva																			
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
FRIULI VEN. GIULIA	100% (a)	17,50	20,75	24,00	27,25	30,50	33,75	37,00	40,25	43,50	46,75	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00	60	17 su indennità di presenza lorda	da 60 a 55 anni (b) In tal caso l'assegno è ridotto proporzionalmente nella misura del 5% del suo ammontare lordo per ogni anno di anticipazione.	2% su indenn. presenza a lorda
LAZIO	80 % + 100 % DELLA DIARIA	35	40	45	50	55	60	62	64	66	68	70	70	70	70	70		55	27% SU IND CARICA NETTA	50	Non onerosa
LIGURIA	75%	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	60	60	60	60		65	27% su indennità di carica al netto delle trattenute per indennità di fine mandato e fiscali	da 65 a 60 anni. La misura dell'assegno è ridotta proporzionalmente nella misura del 2% del suo ammontare lordo per ogni anno di anticipazione rispetto al 65° anno di età	Onerosa
LOMBARDIA	81%	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	50	50	50	50		60	25% su indennità di funzione lorda	da 60 a 55 anni. La misura dell'assegno è ridotta proporzionalmente del 4% del suo ammontare lordo per ogni anno di anticipazione rispetto al 60° anno di età	Onerosa
MARCHE	65%	25	28	31	34	37	40	42	44	46	48	50	50	50	50	50		60	20% su indennità di carica lorda	NO	Onerosa 5% dell'indennità di carica, oltre il contributo per il vitalizio

**TABELLA COMPARATIVA
ASSEGNO VITALIZIO**

REGIONE	Indennità Base per il calcolo dell'Assegno Vitalizio (% sull'Indennità Parlamentare)	Percentuale dell'Assegno sull'Indennità Base																Età per il diritto all'Assegno	Contributi Obbligatori % su	Anticipazione dell'età per il diritto all'Assegno	Reversibilità		
		Anni di Anzianità Contributiva																					
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
MOLISE	65%	35	38	41	44	47	50	53	56	59	62	65	68							60	22% su indnità di funzione al netto delle ritenute IRPEF	da 55 a 60 anni con un coefficiente di riduzione variabile (nota)	Onerosa
PIEMONTE	85%	30	36	42	48	54	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80			65	20% su indennità di carica lorda	no	Onerosa
PUGLIA	90% Indennità parlamentare dei Deputati anno 2005	40	44	48	52	56	65	68	70	72	76	90	90	90	90	90				60	22% su indennità lorda di mandato consigliere ai fini applicaz. Art. 52, lett.b)TUIR di cui al DPR 917/1986 e s.m.i.	art. 8, co. 2 L.R. n. 8/2003:"Per ogni anni di contribuzione oltre il quinto, l'età richiesya per ottenere l'assegno vitalizio è diminuita di un anno, con il limite di età di 55 anni". All'ex consigliere che ha versato contributi per 10 anni al compimento del 55° anno di età non viene applicata alcuna riduzione	Non onerosa
SARDEGNA	80%	25	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	62	65	68			65	15%	da 65 a 60 anni dopo una seconda legislatura	Onerosa
SICILIA	100%	-	-	-	-	-	40	44	48	52	56	60								65	8,60% su indennità parlamentare lorda		Onerosa

**TABELLA COMPARATIVA
ASSEGNO VITALIZIO**

REGIONE	Indennità Base per il calcolo dell'Assegno Vitalizio (% sull'Indennità Parlamentare)	Percentuale dell'Assegno sull'Indennità Base																			Età per il diritto all'Assegno	Contributi Obbligatori % su	Anticipazione dell'età per il diritto all'Assegno	Reversibilità
		Anni di Anzianità Contributiva																						
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
TOSCANA	65% dell'indennità parlamentare calcolata senza tener conto della riduzione del 10 per cento dell'indennità di carica applicata ai sensi dell'art.1, comma 54, della L.266/2005 (1)	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50									60	17% su ind. di carica lorda calcolata senza riduzione del 10 per cento dell'indennità mensile di carica dei consiglieri, di cui all'art.1, comma 54, della L.266/2005	no	Non onerosa
TRENTINO ALTO ADIGE							38					57								76	65	25 su indennità consigliere lorda e dal 2008 il 30%	Ridotta l'età ogni anno di carica oltre il decimo e fino al limite di 60 anni di età	Onerosa
UMBRIA	Un ventesimo del trattamento complessivo annuo lordo dei magistrati con funzione di Presidente della Corte di assazione ed equiparate (qualifica HH07 Classe 8 scatti 17)	25	28	31	34	37	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60				65	27% su indennità di carica al netto delle ritenute fiscali	NO	Onerosa
VALLE D'AOSTA	L'assegno vitalizio è calcolato con il metodo contributivo																				65 anni	21% su indennità di carica lorda	55 anni	metodo contributivo
VENETO	80% (a)	30	34	38	42	46	50	54	58	62	66	70									60 anni (a)	30% sull'indennità di carica netta (b)	si: a 60 anni con un coefficiente di riduzione di 0,7604; a 61 con un coefficiente di riduzione di 0,8016; a 62 anni con un coefficiente di riduzione di 0,8460; a 63 anni con un coefficiente di riduzione di 0,8936; a 64 anni con un coefficiente di riduzione di 0,9448 (a)	60% dell'assegno vitalizio (c)

**TABELLA COMPARATIVA
ASSEGNO VITALIZIO**

REGIONE	Indennità Base per il calcolo dell'Assegno Vitalizio (% sull'Indennità Parlamentare)	Percentuale dell'Assegno sull'Indennità Base																			Età per il diritto all'Assegno	Contributi Obbligatori % su	Anticipazione dell'età per il diritto all'Assegno	Reversibilità
		Anni di Anzianità Contributiva																						
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							

NOTE:	
ABRUZZO	<p>Con decorrenza dalla X (Decima) Legislatura l'ammontare dell'assegno vitalizio e' determinato, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione, sul 75% dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati coefficienti di riduzione previsti dalla legge sono di seguito specificati: ETA' COEFF. 60 0,7604 61 0,8016 62 0,8460 63 0,8936 64 0,9448 Per ogni anno di mandato oltre il quinto anno, l'età richiesta per aver diritto all'assegno vitalizio sarà diminuita di un anno, con il limite di età di 60 anni. La reversibilità è onerosa per i CC.RR. in carica dopo il 31.12.2003 la trattenuta è pari al 25% dei contributi obbligatori per l'assegno vitalizio; l'assegno di reversibilità sarà pari al 50% di quello che sarebbe spettato al de cuius.</p>
BASILICATA	<p>La Regione Basilicata con legge n.28 del 05/08/2010 ha ridotto del 10% la precedente indennità di carica , riduzione che ha di conseguenza diminuito anche il vitalizio. La reversibilità è onerosa per il 25% del contributo obbligatorio.</p>
CALABRIA	
CAMPANIA	<p>La base di calcolo è l'importo di carica mensile lorda + il rimborso spese spettante ai consiglieri regionali in carica nello stesso mese in cui si riferisce l'assegno vitalizio.</p>
E. ROMAGNA	<p>Si riporta quanto contenuto al comma 1 dell'art. 31 LR 13/2006: "Alla data del 1° gennaio 2006, l'importo degli assegni vitalizi di cui alla LR 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), indipendentemente dalla loro decorrenza, è determinato in percentuale sulla base dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali al 31 dicembre 2005". LR 13/2010 art. 5 , 1° comma: "Dalla X legislatura regionale è abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale n. 42 del 1995".</p>
F.V. GIULIA	<p>a) La base di calcolo è l'importo lordo dell'indennità parlamentare di cui all'art. 1 della legge 1261/1965. b) La corresponsione dell'assegno può essere anticipata per un massimo di 5 anni su richiesta del Consigliere che abbia versato i contributi, anche volontari, per almeno 9 anni, 6 mesi e 1 giorno.</p>
LAZIO	
LIGURIA	
LOMBARDIA	<p>I consiglieri che beneficiano della l.r. 10 febbraio 1983 n. 12 e successive modificazioni, possono richiedere l'anticipazione dell'assegno vitalizio fino a 55 anni di età. Ai consiglieri eletti per la prima volta nella legislatura successiva a quella di entrata in vigore della l.r. 20 marzo 1995 n. 12 non è riconosciuta tale facoltà.</p>
MARCHE	<p>Dal 1° gennaio 2008, l'indennità di base per il calcolo dell'assegno vitalizio è di € 8.082,31 (pari al 65% dell'indennità parlamentare in vigore nel mese di dicembre 2005).</p>

**TABELLA COMPARATIVA
ASSEGNO VITALIZIO**

REGIONE	Indennità Base per il calcolo dell'Assegno Vitalizio (% sull'Indennità Parlamentare)	Percentuale dell'Assegno sull'Indennità Base																Età per il diritto all'Assegno	Contributi Obbligatori % su	Anticipazione dell'età per il diritto all'Assegno	Reversibilità
		Anni di Anzianità Contributiva																			
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
MOLISE	VITALIZIO A 55 ANNI 56 ANNI COEFFICIENTE DI RIDUZIONE COEFFICIENTE DI RIDUZIONE COEFFICIENTE DI RIDUZIONE COEFFICIENTE DI RIDUZIONE	COEFFICIENTE DI RIDUZIONE 0,7604 0,8016 0,8460 0,8936 0,9448																	VITALIZIO A VITALIZIO A 57 ANNI VITALIZIO A 58 ANNI VITALIZIO A 59 ANNI		
PIEMONTE	Su richiesta, la trattenuta mensile è del 5% sull'indennità lorda.																				
PUGLIA	Nella determinazione del quantum dell'assegno vitalizio e, quindi, di reversibilità è stato e viene tuttora assunto a base di calcolo l'importo di euro 11.190,88 corrispondente al 90% dell'indennità parlamentare lorda percepita dai Deputati nell'anno 2005, pari ad euro 12.434,32. L'art. 9, co.2, della legge regionale n. 8/2003 stabilisce che "l'ammontare dell'assegno vitalizio è calcolato - in percentuale degli anni di contribuzione - sull'indennità di mandato mensile lorda corrisposta al consigliere regionale in carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio,.....". Si evidenzia che dall'anno 2007 l'indennità parlamentare lorda di riferimento è quella dei Senatori, pari a 12.005,95. La problematica è all'esame degli organi istituzionali e dell'Avvocatura regionale.																				
SARDEGNA																					
SICILIA																					
TOSCANA	Per i consiglieri in carica fino alla V legislatura la percentuale dell'assegno vitalizio va da un minimo del 30% (con 5 anni contribuzione) ed è aumentata di 3 punti percentuali per ogni anno aggiuntivo, fino ad un massimo del 63% (per 16 o più anni di contribuzione), con la possibilità di anticipazione fino al 55° anno di età applicando un coefficiente di riduzione. Coloro che sono rieletti possono optare per il mantenimento dell'assegno vitalizio nella misura della vecchia normativa, restando comunque soggetti a una trattenuta ridotta del 10%. La ritenuta ridotta si applica anche a coloro che hanno maturato oltre 14 anni di contribuzione.																				
TRENTINO A.A.	Condizioni per ottenere l'anticipazione: - aver espletato due legislature piene e/o aver versato i contributi, anche volontari, per il raggiungimento delle due legislature piene (almeno 10 anni). L'assegno aumenta del 3,8% ogni anno. Non è prevista nessuna anticipazione a richiesta dell'interessato e con riduzione dell'assegno. Non è previsto l'assegno di invalidità. Sull'assegno viene applicata una trattenuta del 4% sull'importo lordo e viene rivalutato a decorrere dal 1.1.2005 dell'indice ISTAT (vedasi l'attuale blocco del 7,5%). È soggetto a un tetto per cumulabilità con altri assegni. L'assegno a vitalizio è stato eliminato per i nuovi consiglieri (dal 2008) e sostituito con un trattamento indennitario che prevede una contribuzione del 30% da parte del consigliere.																				

**TABELLA COMPARATIVA
ASSEGNO VITALIZIO**

REGIONE	Indennità Base per il calcolo dell'Assegno Vitalizio (% sull'Indennità Parlamentare)	Percentuale dell'Assegno sull'Indennità Base																			Età per il diritto all'Assegno	Contributi Obbligatori % su	Anticipazione dell'età per il diritto all'Assegno	Reversibilità
		Anni di Anzianità Contributiva																						
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
V. D'AOSTA	<p>La nuova regolamentazione dell'assegno vitalizio, introdotta con legge regionale n. 28/1999, come modificata dalla legge regionale n. 29/2009, ha sostituito il precedente sistema previdenziale a prestazione definita con il regime della capitalizzazione, applicata a tutti i consiglieri eletti (nuovi o rieletti) dalla XII^a legislatura, iniziata l'8 luglio 2003.</p> <p>L'assegno vitalizio nel regime della capitalizzazione spetta ai consiglieri che abbiano raggiunto l'età per la corresponsione e abbiano corrisposto per un periodo di almeno 5 anni il contributo di cui all'art. 3 l.r. 33/95 (art. 5 l.r. 28/99).</p> <p>Al raggiungimento dell'età per conseguire il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l.r. 28/1999 l'iscritto deve optare per l'erogazione della prestazione in forma di capitale oppure in forma di una corrispondente rendita, mensile e posticipata, determinata applicando al capitale accantonato coefficienti di conversione variabili in funzione dell'età, del sesso e della reversibilità.</p> <p>Il capitale maturato alla data del diritto alla corresponsione è costituito dalla trattenuta obbligatoria a carico del consigliere (21% dell'indennità di carica), dalla contribuzione a carico del Consiglio regionale (42% dell'indennità di carica) e dal rendimento eventualmente conseguito dall'Istituto.</p> <p>L'ammontare della prestazione in forma di capitale è determinato sulla base del montante relativo alla posizione individuale dell'iscritto.</p> <p>L'ammontare delle prestazioni in forma di rendita in capo ai singoli iscritti è determinato all'atto dell'accesso alle prestazioni stesse.</p>																							
VENETO	<p>a) Per i consiglieri eletti per la prima volta fino alla V legislatura l'età per il diritto all'assegno vitalizio è di 55 anni senza anticipazione. Per i consiglieri eletti per la prima a partire dalla VI legislatura e fino alla VIII legislatura l'età per il diritto all'assegno vitalizio è di 60 anni con l'anticipazione a 55 anni con un coefficiente di riduzione di 0,7604, a 56 con un coefficiente di riduzione di 0,8016, a 57 anni con un coefficiente di riduzione di 0,8460, a 58 anni con un coefficiente di riduzione di 0,8936, a 59 anni con un coefficiente di riduzione di 0,9448.</p> <p>Per i consiglieri eletti per la prima volta fino all'VIII legislatura e non più in carica dalla data del 15/08/2007 si applicano un'indennità base e delle percentuali diverse per il calcolo dell'assegno vitalizio (l.r. 9/73 così come da ultimo modificata dalla l.r. 33/97 e l.r. 55/93 come da ultimo modificata con l.r. 2/2006)</p> <p>b) Il contributo obbligatorio è versato per il trattamento indennitario differito dato dall'assegno vitalizio, dall'assegno di reversibilità e dall'assegno di fine mandato.</p> <p>c) L'assegno di reversibilità spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al coniuge avente diritto o al convivente more uxorio, senza figli, il 60 per cento; - al coniuge o al convivente more uxorio, in concorso con un figlio avente diritto, l'80 per cento; al coniuge o al convivente more uxorio, in concorso con due figli aventi diritto, l'85 per cento; al coniuge o al convivente more uxorio, in concorso con tre o più figli aventi diritto, il 90 per cento; - al figlio avente diritto il 60 per cento; a due figli aventi diritto l'80 per cento diviso in parti uguali; a tre o più figli aventi diritto il 90 per cento diviso in parti uguali; - ad entrambi i genitori aventi diritto il 60 per cento; all'unico genitore superstite avente diritto il 50 per cento. <p>In caso di concorso, se uno degli aventi diritto muore o cessa comunque il suo diritto all'assegno, la misura dell'assegno viene adeguata alla nuova situazione secondo le norme del presente articolo.</p>																							